

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA –
CLIENTELA CORPORATE E CLIENTELA AL DETTAGLIO
(in vigore dal 1 Gennaio 2026)**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.9.2005 n. 206 "Codice del Consumo" e s.m.i., per quanto di competenza.

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Miller VP Capital Srl, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore www.millergroup.it

Il presente foglio informativo è dedicato sia alla clientela corporate sia alla clientela al dettaglio, esclusi i consumatori.

Le informazioni pubblicizzate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE

Miller VP Capital Srl, con sede legale in via Santa Tecla, 5 - 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA n. 13876020960, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. MI-2749304, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M643 del 24/01/2025, capitale sociale €50.000,00 € i.v., telefono 02-36762490, e-mail: paul.renda@millergroup.it, PEC: millervpcapital@legalmail.it, sito internet www.millergroup.it, assicurazione per i rischi professionali con Tokio Marine Europe S.A. con polizza n. HCC24-U0018901, emessa il 28/01/2025.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>

Sezione I.I – INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopramenzionata, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto.

Il Mediatore Creditizio può operare:

- A) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi, senza vincolo di esclusiva. In tale caso al cliente dovrà essere consegnato, prima della conclusione del contratto

Miller VP Capital srl

www.millergroup.it

Milano, Via Santa Tecla 5 – cap. 20122 | Tel. 02.36.76.24.90 -

Capital Sociale € 50.000 i.v. | C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 2749304 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi
Codice Fiscale e P.IVA: 13876020960 - Numero di Iscrizione OAM M643 PEC: millervpcapital@legalmail.it

- di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e le Guide, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
- B) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista la Guida, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
- C) in "co-mediazione" con altri Mediatori creditizi iscritti negli Elenchi tenuti dall'Organismo previsto dall'art.128-undecies del D.lgs. 385/1993 (TUB) e dalla comunicazione OAM n. 2/13, qualora il prodotto individuato per soddisfare l'esigenza di credito della clientela, in virtù di specifiche convenzioni con Banche/intermediari finanziari, sia gestito direttamente da Miller VP Capital Srl, in veste di co-mediatore, o da un altro mediatore, nel caso in cui Miller VP Capital Srl sia il mediatore principale. La co-mediazione avviene senza alcun aggravio di costi per il Cliente;
- D) in "segnalazione", così come previsto dalla Comunicazione OAM n. 1/13 con l'intervento di altro mediatore creditizio, qualora il prodotto individuato per soddisfare l'esigenza di credito della clientela sia gestito esclusivamente dall'altra società di mediazione. La "segnalazione" avviene senza alcun aggravio di costi per il cliente.

Nel caso in cui il cliente, nel questionario di adeguata verifica (D.lgs. 231/07) e nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti, dichiara di rientrare nella categoria della "Clientela al Dettaglio", verranno applicate le condizioni previste per la clientela al dettaglio, di cui al D.lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27, e dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Per tutti gli altri casi le condizioni previste per la "Clientela al Dettaglio" non troveranno applicazione.

Rientrano nella "Clientela al Dettaglio" le seguenti categorie: i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il presente documento è dedicato sia alla clientela corporate sia alla clientela al dettaglio, esclusi i consumatori. Miller VP Capital srl intrattiene rapporti non in convenzione con:

Denominazione	Sito Internet	Denominazione	Sito Internet
Banco BPM	www.bancobpm.it	Banca CF+	www.bancacfplus.it
BPER	www.bper.it	ICSC	www.creditosportivo.it
Medio Credito Centrale	www.mcc.it	CREDEM	www.credem.it
Banca Valsabbina	www.bancavalsabbina.com	Banca Progetto	www.bancaprogetto.it
Banca Centropadana	www.centropadana.bcc.it	Intesa San Paolo	www.intesasanpaolo.com
Allianz Bank	www.allianzbank.it	Alba Leasing	www.albaleasing.eu

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio, eventuali spese documentate), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e alle eventuali penali.

La provvigione (compenso spettante al mediatore creditizio), determinata nel contratto di mediazione creditizia, è calcolata sull'importo del finanziamento **effettivamente erogato** al Cliente ed è dovuta esclusivamente a seguito dell'avvenuta erogazione del finanziamento, quale risultato dell'attività di mediazione creditizia svolta.

In caso di delibera positiva del soggetto finanziatore, qualora il Cliente rinunci o rifiuti il finanziamento **senza giustificato motivo**, potrà essere richiesto un compenso nei limiti e secondo quanto previsto dal contratto di mediazione creditizia sottoscritto tra le parti.

Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

Tipologia di finanziamento	Provvigione massima richiesta su erogato
Mutui chirografari impresa	5%
Mutui ipotecari impresa	5%
Fido di cassa e smobilizzo	5%
Garanzie consortili	5%
Leasing	5%
Factoring	5%
Altri finanziamenti	5%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico	Fino a un massimo di € 1.000,00

Miller VP Capital srl

www.millergroup.it

Milano, Via Santa Tecla 5 – cap. 20122 | Tel. 02.36.76.24.90 -

Capital Sociale € 50.000 i.v. | C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 2749304 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi
Codice Fiscale e P.IVA: 13876020960 - Numero di Iscrizione OAM M643 PEC: millervpcapital@legalmail.it

del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione	
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di € 20.000,00
Penali	5% della mediazione creditizia concordata con un minimo di € 0,00 ed un massimo di € 5.000,00 L'importo della penale non sarà comunque superiore o uguale alla provvigione richiesta.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente saranno comunicati al finanziatore affinché possano essere inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto.

L'eventuale provvigione che Miller VP Capital Srl dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia **prestati**. Miller VP Capital Srl dichiara di non ricevere compensi da parte dell'ente erogante in caso di operatività in assenza di convenzione.

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il mandato di mediazione creditizia è volto alla messa in relazione del Cliente con banche o intermediari finanziari autorizzati, ai fini della possibile concessione di un finanziamento.

Durata e modalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato, con durata e modalità di recesso stabilite nel mandato di mediazione sottoscritto tra le parti.

Il diritto alla provvigione permane anche qualora l'erogazione del finanziamento avvenga successivamente alla scadenza del contratto, purché l'operazione sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione svolta durante la vigenza del mandato, secondo quanto previsto dal contratto di mediazione.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del mediatore creditizio a percepire il compenso nei limiti e alle condizioni previste dal mandato di mediazione creditizia, con riferimento alle operazioni concluse grazie all'attività svolta.

Il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato alla scadenza del termine pattuito o a seguito della concessione ed erogazione del finanziamento ottenuto grazie all'attività di mediazione svolta.

Risoluzione del contratto e penali.

Il mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il mandato di mediazione, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al cliente mediante raccomandata A.R. o PEC, nelle seguenti ipotesi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (d) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (e) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore l'eventuale rimborso spese e/o le somme previste dal contratto di mediazione creditizia, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite.

Diritti del Cliente.

Il Cliente ha diritto:

- 1) di ottenere e asportare, prima di essere vincolato dal mandato di mediazione, copia del foglio informativo in vigore, datato e aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito internet ufficiale del mediatore, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e le guide di Banca d'Italia, se previste.
- 2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula;
- 3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto;
- 4) di ottenere, su richiesta, copia dei fogli informativi dei servizi offerte delle banche convenzionate con il mediatore;

Miller VP Capital srl

www.millergroup.it

Milano, Via Santa Tecla 5 – cap. 20122 | Tel. 02.36.76.24.90 -

Capital Sociale € 50.000 i.v. | C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 2749304 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi
Codice Fiscale e P.IVA: 13876020960 - Numero di Iscrizione OAM M643 PEC: millervpcapital@legalmail.it

- 5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta (90) giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci (10) anni.

Obblighi del Cliente.

È fatto obbligo al cliente:

- 1) di fornire a Miller VP Capital Srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che incidano sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
- 3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli esistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- 4) Ove il contratto preveda l'esclusiva, il Cliente si impegna a non conferire incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio.

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- 1) di mettere in contatto il cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria, adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) di rispettare il segreto professionale;
- 5) di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- 6) di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all'art. 8.2, in caso di contratto in esclusiva;
- 7) di mettere a disposizione sul proprio sito internet i documenti relativi alla trasparenza, le Guide relative ai prodotti offerti e la Guida ABF.

Foro Competente.

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Miller VP Capital Srl - Ufficio Reclami - Via Santa Tecla, 5 - 20122 Milano (MI) o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC millervpcapital@legalmail.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- *nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente*
- *data del contratto di mediazione*
- *riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto*
- *motivazione del reclamo*
- *richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio*

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mediatore creditizio, nella sezione "reclami".

Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Sezione VI – DEFINIZIONI

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio
- **Clientela al Dettaglio.** I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Miller VP Capital srl

www.millergroup.it

Milano, Via Santa Tecla 5 - cap. 20122 | Tel. 02.36.76.24.90 -

Capital Sociale € 50.000 i.v. | C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 2749304 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi
Codice Fiscale e P.IVA: 13876020960 - Numero di Iscrizione OAM M643 PEC: millervpcapital@legalmail.it

- **Finanziamento.** Il finanziamento che il cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- **Mandato di Mediazione.** Contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il cliente
- **Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali.** Il "contratto a distanza" è concluso tra il mediatore e il cliente senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il mediatore e il cliente: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del cliente, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del cliente, nelle stesse circostanze di cui al precedente punto 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il cliente è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del cliente; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al cliente.
- **Offerta fuori sede.** L'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del mediatore creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari.** Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- **TAEG.** Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.

OAM. Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia.

Luogo e data, _____

Nome e cognome del cliente _____

Timbro e firma del cliente _____

Miller VP Capital srl

www.millergroup.it

Milano, Via Santa Tecla 5 – cap. 20122 | Tel. 02.36.76.24.90 -

Capital Sociale € 50.000 i.v. | C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 2749304 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi
Codice Fiscale e P.IVA: 13876020960 - Numero di Iscrizione OAM M643 PEC: millervpcapital@legalmail.it